



Decreto Dirigenziale n. 258 del 24/06/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO DI STOCCAGGIO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO" DA REALIZZARSI IN AREA INDUSTRIALE NEL COMUNE DI NUSCO (AV) - PROPOSTO DALLA SOC. ECOSISTEM S.R.L.- CUP 6261

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. - V.I. - V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. - V.I. - V.A.S.;
- i. che, con D.P.G.R.C. n. 105 del 10/05/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 247598 del 30/03/2012, la Soc. Ecosistem Srl, con sede in Nusco (AV) alla loc. Fiorentino area industriale F1 CAP 83051, ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "Impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi sanitari a rischio infettivo" da realizzarsi in Area Industriale nel Comune di Nusco (AV);
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente al gruppo istruttorio costituito da Ragone - Sammartino, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 16.05.2013, ha deciso - sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore - di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale con le seguenti prescrizioni,
 - dovrà essere posta particolare attenzione alla protezione dei rifiuti da sorgenti di innesco di incendio, date le possibili temperature di infiammabilità molto basse;
 - l'efficacia del processo di sterilizzazione dovrà essere verificata e certificata secondo i tempi, le modalità ed i criteri stabiliti nell'allegato III del DPR 254/2003 da parte del responsabile tecnico;

- presso l'impianto di sterilizzazione dovrà essere tenuto un registro con fogli numerati progressivamente nel quale, ai fini dell'effettuazione dei controlli, dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
 - numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione;
 - quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione;
 - data del processo di sterilizzazione.
- l'efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione nel corso della gestione ordinaria dovranno essere verificate con cadenza trimestrale e comunque non oltre i 100 cicli di utilizzo dell'impianto, ove lo stesso abbia un elevato ritmo di utilizzo, mediante l'impiego di bioindicatori adeguati al processo di sterilizzazione usato. Il numero di bioindicatori dovrà essere almeno 1 ogni 200 litri di volume utile di camera della sterilizzazione, con un minimo di tre. Tali bioindicatori dovranno essere conformi alle norme CEN serie 866. I suddetti controlli devono essere effettuati alla presenza del responsabile tecnico. La documentazione relativa alla registrazione dei parametri di funzionamento dell'impianto deve essere conservata per almeno cinque anni ed esibita su richiesta delle competenti autorità;
- l'impianto dovrà essere inoltre sottoposto a convalida ogni ventiquattro mesi, e comunque ad ogni intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto;
- lo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto dovrà rispettare i valori limite di emissione per lo scarico nella pubblica fognatura;
- per minimizzare gli impatti sull'ambiente, dovranno essere messi in atto tutti gli interventi e le azioni di mitigazione previsti nel progetto;
- dovranno essere concordati con gli enti di controllo la tipologia di contaminanti (batteriologici, organici, inorganici) oltre ai PTS, da verificare nell'emissione in atmosfera, nonché i tempi e le modalità per il monitoraggio. Qualora dalle analisi periodiche svolte, dovesse riscontrarsi un incremento dei valori misurati, la ditta dovrà arrestare l'impianto e provvedere ad adeguare idoneamente i sistemi di abbattimento;
- nelle fasi di cantiere per l'adeguamento della struttura esistente alle esigenze di cui in progetto, prevedere tutte le misure atte al contenimento delle emissioni di polveri e a quelle di rumore;
- dovranno essere prese particolari precauzioni nello stoccaggio di tutte le materie prime ed in particolare di quelle che presentano rischi associati al contatto con altre sostanze (acqua, metalli);
- prevedere il monitoraggio in fase di esercizio delle emissioni sonore e vibrazioni. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente e con periodicità e modalità da stabilirsi in sede di autorizzazione. In caso di superamento dei limiti di legge porre in essere i rimedi necessari alla mitigazione dell'inquinamento;
- dovrà essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale;
- l'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, alle vasche di raccolta, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
- lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti dovrà avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento;
- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire distinguendo le diverse tipologie di rifiuti, tenendo ben separate categorie di rifiuti diverse tra loro ed in modo tale che le caratteristiche del rifiuto non siano alterate al fine del successivo recupero;
- a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;

- è necessario acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i..
- b. che la Soc. Ecosistem Srl ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 27/03/2012, agli atti del Settore Tutela Ambiente;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 105/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. Di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 16.05.2013, per il progetto "Impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi sanitari a rischio infettivo" da realizzarsi in Area Industriale nel Comune di Nusco (AV), proposto dalla Soc. Ecosistem Srl, con sede in Nusco (AV) alla loc. Fiorentino area industriale F1 CAP 83051, con le seguenti prescrizioni
 - dovrà essere posta particolare attenzione alla protezione dei rifiuti da sorgenti di innesco di incendio, date le possibili temperature di infiammabilità molto basse;
 - l'efficacia del processo di sterilizzazione dovrà essere verificata e certificata secondo i tempi, le modalità ed i criteri stabiliti nell'allegato III del DPR 254/2003 da parte del responsabile tecnico;
 - presso l'impianto di sterilizzazione dovrà essere tenuto un registro con fogli numerati progressivamente nel quale, ai fini dell'effettuazione dei controlli, dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
 - numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione;
 - quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione;
 - data del processo di sterilizzazione.
 - l'efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione nel corso della gestione ordinaria dovranno essere verificate con cadenza trimestrale e comunque non oltre i 100 cicli di utilizzo dell'impianto, ove lo stesso abbia un elevato ritmo di utilizzo, mediante l'impiego di bioindicatori adeguati al processo di sterilizzazione usato. Il numero di bioindicatori dovrà essere almeno 1 ogni 200 litri di volume utile di camera della sterilizzazione, con un minimo di tre. Tali bioindicatori dovranno essere conformi alle norme CEN serie 866. I suddetti controlli devono essere effettuati alla presenza del responsabile tecnico. La documentazione relativa alla registrazione dei parametri di funzionamento dell'impianto deve essere conservata per almeno cinque anni ed esibita su richiesta delle competenti autorità;
 - l'impianto dovrà essere inoltre sottoposto a convalida ogni ventiquattro mesi, e comunque ad ogni intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto;
 - lo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto dovrà rispettare i valori limite di emissione per lo scarico nella pubblica fognatura;

- per minimizzare gli impatti sull'ambiente, dovranno essere messi in atto tutti gli interventi e le azioni di mitigazione previsti nel progetto;
 - dovranno essere concordati con gli enti di controllo la tipologia di contaminanti (batteriologici, organici, inorganici) oltre ai PTS, da verificare nell'emissione in atmosfera, nonché i tempi e le modalità per il monitoraggio. Qualora dalle analisi periodiche svolte, dovesse riscontrarsi un incremento dei valori misurati, la ditta dovrà arrestare l'impianto e provvedere ad adeguare idoneamente i sistemi di abbattimento;
 - nelle fasi di cantiere per l'adeguamento della struttura esistente alle esigenze di cui in progetto, prevedere tutte le misure atte al contenimento delle emissioni di polveri e a quelle di rumore;
 - dovranno essere prese particolari precauzioni nello stoccaggio di tutte le materie prime ed in particolare di quelle che presentano rischi associati al contatto con altre sostanze (acqua, metalli);
 - prevedere il monitoraggio in fase di esercizio delle emissioni sonore e vibrazioni. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente e con periodicità e modalità da stabilirsi in sede di autorizzazione. In caso di superamento dei limiti di legge porre in essere i rimedi necessari alla mitigazione dell'inquinamento;
 - dovrà essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale;
 - l'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, alle vasche di raccolta, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
 - lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti dovrà avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento;
 - lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire distinguendo le diverse tipologie di rifiuti, tenendo ben separate categorie di rifiuti diverse tra loro ed in modo tale che le caratteristiche del rifiuto non siano alterate al fine del successivo recupero;
 - a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;
 - è necessario acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i..
2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.
4. DI trasmettere il presente atto al proponente e all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006
5. DI trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Michele Palmieri